
dataprime WEWS

n° 10 09 MARZO 2022





Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME fonte **IPSOA Quotidiano**











nº 10 09 MARZO 2022

— in questo numero ———

FISCO

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: TRASMISSIONE DEI DATI ENTRO IL 16 MARZO

5 PER MILLE, PRONTO L'ELENCO PERMANENTE DELLE ONLUS ACCREDITATE PER IL 2022

LAVORO

OPZIONE DONNA: REQUISITI, DOMANDA E MODALITÀ DI CALCOLO

QUOTA 102: DECORRENZA E MATURAZIONE REQUISITI PER IL 2022

FINANZIAMENTI

BONUS BENI STRUMENTALI E TRANSIZIONE ECOLOGICA: NUOVE MISURE FINO AL 2026







DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: TRASMISSIONE DEI DATI ENTRO IL 16 MARZO

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Entro il 16 marzo occorre inviare una notevole quantità di dati all'Agenzia delle Entrate per permetterle di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta non solo delle Certificazioni Uniche 2022, ma anche dei dati relativi a molte delle spese detraibili. Tra queste ci sono le spese relative ai bonus edilizi, quelle per le assicurazioni vita, le spese di istruzione da parte di scuole e università, quelle per gli asili nido, quelle funebri e le erogazioni per Onlus e associazioni. Il tutto per far sì che si possa avere la dichiarazione precompilata disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 30 aprile. Quali sono gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola?

Salvo che non arrivi una proroga, il 16 marzo 2022 si presenta come una giornata campale per chi si occupa di adempimenti fiscali.

Infatti, oltre ai consueti appuntamenti con i versamenti di metà mese, tra cui si aggiunge anche quello del saldo dell'IVA annuale (salvo che non si decida di posticiparlo a giugno) e quello della tassa sulla bollatura dei libri sociali, quest'anno entro il 16 marzo vanno trasmessi una notevole mole di dati per la dichiarazione precompilata.

Tra questi, si ricordano quelli contenuti nella Certificazione Unica e tutti i dati connessi alle spese detraibili che i contribuenti trovano già precaricati nel modello che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile nella sezione riservata del sito, a partire dal 30 aprile. Proviamo, dunque, a delineare gli adempimenti e le modalità operative da seguire per essere in regola ed evitare di incorrere in errore. Come anticipato, uno dei più importanti adempimenti da porre in essere entro il 16 marzo riguarda la trasmissione delle Certificazioni Uniche utilizzando il modello approvato con il provvedimento 14 gennaio 2022, prot. 11169/2022. Si tratta dell'adempimento a carico dei sostituti d'imposta, che devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che vanno rilasciate al percipiente sempre entro il 16 marzo.

Da ricordare che è previsto, invece, il maggior termine del 31 ottobre 2022 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730, quali per esempio i compensi corrisposti a professionisti titolari di partita IVA.

L'adempimento, che oramai sostituisce in gran parte la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Modello 770), è suddiviso in due moduli:

- la CU ordinaria, costituita da tutti gli elementi necessari a

certificare i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti e a quelli autonomi e i valori delle ritenute effettuate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- la CU sintetica, che riassume in gran parte i valori indicati nella CU ordinaria e che va consegnata, a cura del sostituto d'imposta, al lavoratore dipendente o autonomo.

Nella CU 2022, le principali novità sono le seguenti:

- l'aumento a 609,50 euro della riduzione dell'imposta a favore del personale dipendente del "comparto sicurezza";
- le nuove agevolazioni previste per il TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà e per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa;
- l'indicazione della liquidazione anticipata della NASPI.

Quanto alle modalità operative, va precisato che il flusso telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone come segue:

- 1) Frontespizio, nel quale riportare le seguenti informazioni:
- tipo di comunicazione;
- dati del sostituto;
- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
- firma della comunicazione;
- impegno alla presentazione telematica;
- 2) Quadro CT, contenente i dati attinenti alla ricezione in via telematica dei modelli 730-4;
- 3) Certificazione Unica 2022, riportante:
- i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le locazioni brevi. E' possibile:
- suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

L'altro importante adempimento da porre in essere, entro il 16 marzo, interessa una vasta platea di soggetti, anche molto variegati fra loro. Innanzitutto, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere, entro il 16 marzo di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

- a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- c) contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Inoltre, sempre entro il 16 marzo, devono essere trasmessi anche i dati relativi ad una serie di altre spese sostenute dal contribuente nell'anno precedente a cura di:

- Università per le spese universitarie e soggetti del sistema















nazionale di istruzione per le spese scolastiche detraibili (per questi ultimi la comunicazione è facoltativa e diverrà obbligatoria dal prossimo anno), versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese;

- soggetti che emettono fatture relative a spese funebri per quanto riguarda le spese sostenute da persone fisiche;
- banche e poste Spa per i bonifici relativi a spese per i bonus edilizi e amministratori di condominio relativamente alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento ai bonus edilizi:
- asili nido pubblici e privati e altri soggetti a cui sono versate le rette da parte dei genitori:
- in presenza di alcune condizioni previste dal D.M. 3 febbraio 2021, ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico. storico e paesaggistico e fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica relativamente alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. In merito ai dati trasmessi da tali soggetti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella circolare 23 marzo 2015, n. 11/E a cui si rimanda per maggiori dettagli.

In questa sede vale solo la pena di ricordare che la trasmissione, come sempre, avviene utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sia direttamente che mediante intermediari abilitati, salvo che per le imprese di assicurazioni che utilizzano il canale SDI.

Un accenno infine va fatto alle sanzioni: si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista (16 marzo 2022), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di euro 20.000

5 PER MILLE, PRONTO L'ELENCO PERMANENTE **DELLE ONLUS ACCREDITATE PER IL 2022**

Le ONLUS presenti nell'elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022. Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione

regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022 ai fini del 5 per mille.

Il decreto Milleproroghe (art. 9, comma 6, D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022) stabilisce, infatti, che, per l'anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'IRPEF, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 .

Sulla base di tale disposizione, per questa tipologia di enti resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti

Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni.

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Rispetto all'elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall'Agenzia delle entrate nel 2021, nel nuovo elenco sono ricomprese solo le ONLUS.

L'art. 3, D.Lgs. n. 111/2017 stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione competente.













OPZIONE DONNA: REQUISITI, DOMANDA E MODALITÀ DI CALCOLO

Michele Dalla Sega - Adapt Junior Fellow

Per garantire una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro, la legge di Bilancio 2022 ha confermato il regime speciale di opzione donna. In particolare, potranno accedere alla misura, nel corso del 2022, le lavoratrici dipendenti nate nel 1963 e le autonome nate nel 1962. La maggiore flessibilità in uscita rispetto al regime ordinario presenta, tuttavia, delle penalizzazioni con riferimento alle modalità di calcolo. Infatti, le lavoratrici che avranno accesso a opzione donna dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema contributivo, a prescindere dalla loro storia contributiva

Tra i provvedimenti sul piano previdenziale inseriti nella Legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2022), la misura più discussa è senza dubbio la nuova quota 102, la forma anticipata di pensionamento che permetterà per tutto il 2022 di accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi versati, al fine di garantire un ritorno graduale e generalizzato ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011, dopo la scadenza di quota 100. Eppure, il piano del Governo per garantire una maggiore flessibilità in uscita a determinate categorie di lavoratrici e lavoratori si basa anche su due importanti conferme di soluzioni già introdotte nel nostro ordinamento, e prorogate nel corso degli anni, ossia l'APE sociale e opzione donna.

Quest'ultima consiste nel regime sperimentale che consente alle lavoratrici, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni esclusive o sostitutive della stessa e in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di anticipare l'uscita di alcuni anni rispetto alle regole ordinarie. I requisiti di accesso a tale forma anticipata di pensionamento rimangono quelli già previsti nella proroga dell'anno scorso, con un regime differenziato tra lavoratrici dipendenti e autonome. Mentre le prime potranno accedere a opzione donna a condizione di aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione versata, per le seconde, a parità di requisito contributivo (che resta fermo a 35 anni) varia di un anno il requisito anagrafico, che sale a 59 anni.

Sul piano pratico, ciò significa che potranno accedere a opzione donna, nel corso del 2022, le lavoratrici dipendenti nate nel 1963 e le autonome nate nel 1962. Per quanto riguarda il perfezionamento del requisito contributivo richiesto, l'INPS ha precisato, negli anni, che sono utili i contributi obbligatori, quelli da riscatto e da ricongiunzione, nonché i contributi volontari e figurativi fatta eccezione per i contributi accreditati per malattia e disoccupazione. La maggiore flessibilità in uscita prevista con opzione donna rispetto al regime ordinario è però compensata da due meccanismi, legati rispettivamente al calcolo e alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti.

Sotto il primo aspetto, le lavoratrici che avranno accesso a tale misura dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema contributivo, a prescindere dalla loro storia contributiva.

Per quanto riguarda invece la decorrenza del trattamento, è in vigore una finestra mobile, che fa slittare l'erogazione del trattamento pensionistico dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Alla luce di questa regola, considerando che la finestra si calcola dalla data di maturazione del diritto e non da quella di presentazione della domanda di pensione, è possibile stimare le prime date di decorrenza dei trattamenti. Le prime lavoratrici dipendenti a ricevere il trattamento pensionistico nel corso del 2022 sono quelle nate nel gennaio 1963, che entro gennaio 2021 abbiano maturato anche il requisito contributivo di 35 anni: esse possono conseguire la pensione a partire dal 1° febbraio 2022, considerando la finestra di 12 mesi e la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 (1º gennaio 2022). Per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, la prima data di decorrenza utile, come precisato dall'INPS, è anticipata al 2 gennaio 2022.

Con riferimento alle lavoratrici autonome, alla luce della diversa età anagrafica richiesta e della finestra di 18 mesi, le prime a poter accedere alla pensione saranno le lavoratrici nate nel gennaio 1962, con raggiungimento del requisito contributivo entro gennaio 2021.

In questo caso, il trattamento decorrerà dal 1º agosto 2022. Qualora i requisiti siano stati maturati nei mesi successivi, l'erogazione del trattamento slitterà di conseguenza, sempre tenendo ferme le finestre di 12 e 18 mesi.

L'INPS ha comunque chiarito, con il messaggio 169 del 13 gennaio 2022, che le lavoratrici interessate che abbiano perfezionano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021 potranno conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Una volta chiariti gli aspetti operativi, occorrerà valutare come sarà accolta l'ulteriore proroga di questa misura dalla platea delle potenziali aderenti.

Nell'ultima Relazione annuale sulle attività dell'INPS nel 2020, relativa al biennio 2019-2020, è stato indicato che, nel periodo considerato, le adesioni sono state 35.000 e hanno riguardato, in larga misura, donne con redditi bassi, a volte silenti, ovvero senza versamenti contributivi nell'anno antecedente al pensionamento. Si tratta di un dato al di sotto delle attese, come sottolineato nella stessa Relazione.

Nei prossimi mesi, i dati sulle adesioni ci diranno se, con l'ulteriore proroga della misura, si riuscirà ad invertire tale tendenza o se opzione donna rimarrà ancora una possibilità per poche lavoratrici, anche alla luce del meccanismo penalizzante in cambio di una maggiore flessibilità in uscita.













QUOTA 102: DECORRENZA E MATURAZIONE REQUISITI PER IL 2022

L'INPS, nella circolare n. 38 del 2022, interviene a recepimento della disposizione dettata dalla legge di Bilancio 2022 riguardo i requisiti per il diritto alla pensione anticipata con quota 102. L'Istituto specifica la decorrenza del trattamento pensionistico, i criteri di maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto, nonché le indicazioni sulla possibilità di accesso alla pensione anticipata da parte dei titolari di assegno ordinario di invalidità

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 38 dell'8 marzo 2022, per esaminare le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 su quota 102, per riconoscimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l'apertura della c.d. finestra, senza adeguamento agli incrementi alla speranza di vita. A tal fine è possibile:

- cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS:
- è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui:

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1º maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO; - 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, ovvero al 1º agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO;

L'assegno ordinario di invalidità non può essere trasformato in pensione di anzianità.

BONUS BENI STRUMENTALI E TRANSIZIONE **ECOLOGICA: NUOVE** MISURE FINO AL 2026

Sara Nuzzaci e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, **PNRR Service Line**

Il decreto Sostegni ter ha previsto un'integrazione alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali, ampliando il plafond per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obiettivi di transizione ecologica, inclusi nel PNRR. Pertanto, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il bonus è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il decreto Sostegni ter recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 e, tra le varie misure, ha previsto un'integrazione alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni materiali. Il citato Decreto amplia il plafond per quelle imprese che effettuano investimenti con finalità e obbiettivi di transizione ecologica, inclusi nel PNRR. Con la pubblicazione del decreto Sostegni ter (D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022) sono state apportate talune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, il comma 1 dell'art. 10 del decreto integra il nuovo comma 1057-bis dell'art. 1 della legge n. 178/2020, introdotto dall'art. 1, comma 44, lettera b, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) che ha previsto le nuove misure del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 per il periodo dal 2023 al 2025.

Le nuove diposizioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, prevedono che tutte le imprese effettuanti investimenti in beni materiali strumentali nuovi - indicati, quindi, nell'Allegato A della legge n. 232/2016 - dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risulti accettato dal venditore il relativo ordine e sia stato effettuato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene, il bonus è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Inoltre, a differenza della precedente versione dell'agevolazione e















stante all'attuale formulazione normativa, i plafond così determinati sembrano non riguardare ogni singola annualità, ma essere previsti per l'intero periodo di validità del bonus, ossia 2023-2025. Per completezza occorre ricordare che il beneficio in parola è stato prorogato anche con riferimento agli investimenti in beni immateriali strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle tipologie previste dall'Allegato B della legge n. 232/2016. Per esso sono previste, suddivise per ogni annualità, le seguenti aliquote:

- fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- dal 1º gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- dal 1º gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tali investimenti, a differenza di quanto previsto per i beni materiali 4.0, è presente uno specifico riferimento al limite massimo annuale di costi ammissibili (1 milione di euro per ogni anno del triennio di riferimento 2023-2025). In aggiunta a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2022, il decreto Sostegni ter integra il contenuto del comma 1057-bis, inserendo tale periodo: "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obbiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economica e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro".

Come suindicato, anche all'interno della disciplina del bonus beni strumentali vengono premiate, mediante l'innalzamento del valore della soglia dei costi complessivamente ammissibili nel periodo di riferimento, tutte quelle imprese che effettuano investimenti in beni materiali - inclusi nel PNRR - con obiettivi di transizione ecologica.

Da una prima lettura del dettato normativo, sembrerebbe, quindi, che per l'ultimo scaglione - al quale verrà applicata la medesima percentuale, pari al 5% - siano previsti due plafond distinti, ossia: - per gli investimenti in beni materiali 4.0, il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 20

milioni;

- per gli investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale), il plafond è previsto per la quota superiore a 10 milioni e fino al limite massimo di 50 milioni.

Sicuramente, saranno necessarie ulteriori indicazioni da parte del Legislatore finalizzate all'individuazione di quali siano gli investimenti che possono beneficiare di tale integrazione - che saranno, appunto, individuati con apposito decreto ministeriale - nonché al coordinamento con le, già esistenti, misure per gli investimenti effettuati nella fascia compresa tra i 10 e i 20 milioni di euro.

Oltre a ciò, come già evidenziato, sarà necessario ricevere conferma circa i limiti di spesa, i quali risulterebbero complessivi per tutto il triennio 2023-2025 e non più annuali come previsto per la precedente disciplina nonché per gli stessi beni immateriali 4.0. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10, D.L. n. 4/2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze effettuerà il monitoraggio della fruizione del nuovo credito d'imposta. Infine, il comma 2 dispone che il maggior onere derivante da tale nuova disposizione è stimato in circa 11 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028.













Corrispettivi SMART



alto valore in termini di consulenza









dataprimeNEWS

A RCA EVOLUTION

Semplice e modulare, scegli la soluzione ERP giusta per la tua azienda









dataprime VEWS



con Te nel lavoro di tutti i giorni

